ACCORDO PER L'ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO FINALIZZATO ALLA CONOSCENZA, ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE NAZIONALE

TRA

L'Associazione Italiana per i Patrimonio Archeologico Industriale ETS (AIPAI ETS), C.F. n. 97211950155 rappresentata dal prof. Edoardo Currà, [redacted], domiciliato per la presente convenzione presso la sede legale dell'Associazione, via Luigi Masi 55-57, 05100, Terni, nel prosieguo definito "AIPAI".

E

L'associazione ITALIA NOSTRA APS, C.F. n. 80078410588 rappresentata dalla Presidente e legale rappresentante pro tempore, Antonia Caroli, [redacted], domiciliata per il presente atto presso la sede legale di ITALIA NOSTRA APS in viale Liegi 33 Roma nel prosieguo definito "ITALIA NOSTRA".
d'ora in poi AIPAI ETS e ITALIA NOSTRA APS potranno essere definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

Premesso che

1. AIPAI, secondo l'art. 1 dello Statuto, è un'Associazione culturale senza scopo di lucro per la conoscenza, la salvaguardia e la più ampia valorizzazione del patrimonio industriale;
2. AIPAI, come indica il comma b dell'art. 3.4 del sopraccitato Statuto, ha come finalità promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca finalizzate alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e con la cultura del lavoro in una prospettiva di lungo periodo. L'ambito di applicazione di quanto sopra comprenderà, in particolare, le architetture e i complessi produttivi, il paesaggio, le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi e tutti gli aspetti della storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale;
3. AIPAI, come al comma c dell'art. 3.4 dello Statuto, ha scopo di promuovere, valutare e certificare istituzioni e progetti aventi per oggetto la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale;
4. AIPAI, come al comma e dell'art. 3.4 dello Statuto, è interessato a «favorire un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e persone giuridiche e fisiche private per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro»;
5. AIPAI, grazie alle competenze multidisciplinari che possiede al suo interno e alla consolidata esperienza maturata in oltre venticinque anni di attività, può fornire un adeguato supporto tecnico-scientifico a ITALIA NOSTRA in tema di patrimonio industriale
6. ITALIA NOSTRA APS come da art. 1 dello Statuto è un'Associazione senza finalità di lucro che ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione;
7. ITALIA NOSTRA APS, secondo l'art. 3 dello Statuto per il conseguimento dei propri scopi potrà: promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici; stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione; stimolare l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa;

8. che l'interazione culturale tra ITALIA NOSTRA e AIPAI potrà comportare importanti vantaggi nello sviluppo della ricerca scientifica ai fini della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale industriale.

Considerato che

L'accordo previgente tra AIPAI Ets e Italia Nostra ha consentito decisive collaborazioni orientate alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio archeologico industriale che hanno supportato la domanda di memoria che veniva dalla coscienza delle comunità locali e le istanze di patrimonializzazione, come nel caso dei Silos di Cerignola, dello stabilimento tecnico di precisione di Via Guido Reni, delle torri Hamon di Ravenna. Si è così consolidata una metodologia di lavoro condiviso che, se prolungata, permetterà di operare con tempi brevi e incisivi.
Pertanto, si reputa fondamentale procedere al rinnovo dell'accordo tra le parti.

Ciò premesso e considerato, le Parti convenute stipulano quanto segue:

ART. 1 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1.1 Ai fini della presente Convenzione per Patrimonio Industriale si intende: il complesso dei beni materiali e immateriali, che nell'arco della loro storia siano stati utilizzati per il processo produttivo o che con esso abbiano avuto una stretta relazione, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale, presenti sul territorio nazionale: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le infrastrutture, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, nonché i siti estrattivi.
1.2 Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, intendono collaborare in modo sistematico e continuativo per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio industriale;
1.3 Le Parti, in special modo, si occuperanno del patrimonio a rischio, per abbandono, uso o previsioni d'uso impropri, degrado e dissesto, avviando un censimento dei beni per i quali è necessario attivare delle iniziative di tutela e di recupero, volte ad evitarne la perdita o forme di grave menomazione.
1.4 Le Parti si propongono di istituire un Comitato Scientifico multidisciplinare i cui membri saranno indicati sulla base di criteri e parametri di valutazione preventivamente concordati e convenuti fra i responsabili firmatari della Convenzione. Tale Comitato Scientifico, attraverso una attività congiunta e continuativa sulle tematiche inerenti il Patrimonio industriale, anche mediante successivi accordi attuativi, si impegnerà a dare esito al progetto di censimento del patrimonio industriale a rischio;
1.5 Le Parti si prefiggono inoltre, di dar seguito a iniziative per la divulgazione della conoscenza del patrimonio industriale, attraverso lo sviluppo di progetti di comunicazione, promuovendo progetti formativi e sviluppando itinerari culturali e percorsi tematici.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 Oggetto della presente Convenzione è la definizione dei termini e delle condizioni generali che disciplineranno le Collaborazioni condivise tra le Parti.
2.2 Le Parti concordano di investire congiuntamente nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a condividere esperienze e informazioni in temi inerenti il patrimonio industriale nell'accezione al comma 1 art. 1 della presente.
2.3 Le Parti convengono nel portare avanti con approccio multidisciplinare, ciascuna per le proprie competenze, tutte le azioni necessarie a favorire la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio industriale.
2.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a instaurare rapporti di collaborazione riguardanti il patrimonio industriale, promuovere e sostenere l'organizzazione di seminari, convegni e progetti formativi, promuovere e sostenere la pubblicazione dei risultati di ricerche.

ART. 3 DURATA

3.1 La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione dall'ultima delle Parti ("Data di Efficacia") e sarà efficace per un periodo di 3 (tre) anni; essa potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti medesime, accordo che dovrà intervenire prima della scadenza della Convenzione stessa, convenendo la verifica congiunta annuale delle attività previste nella presente Convenzione;

3.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni. In tal caso gli impegni già assunti dalle Parti nell'ambito di ciascun Ordine dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti stesse.

ART. 4 PROPRIETÀ DEI RISULTATI

4.1 La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.

4.2 Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione.

4.3 Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7.

ART. 5 RISERVATEZZA

5.1 Le Parti si impegnano a trattare in maniera riservata, a non divulgare, a non mettere a disposizione di terzi ed a non usare per scopi diversi da quelli convenuti il contenuto e i risultati congiuntamente ottenuti

5.2 Eventuali pubblicazioni da parte di personale interno e/o esterno che avranno per argomento parziale o totale i Risultati dovranno essere concordate fra le Parti.

ART. 6 CONTROVERSIE

6.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e/o dai singoli Progetti.

ART. 7 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

7.1Qualsiasi modifica o variante alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime soltanto dopo la sottoscrizione del documento da parte di entrambe.

ART. 8 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

8.1 Le Parti, relativamente alle attività in oggetto, si impegnano al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per quanto applicabile alla presente Convenzione, acconsentendo al trattamento dei propri dati per le finalità derivanti e conseguenti alla stipula della stessa rimandando, se del caso, ai singoli Progetti la formalizzazione di apposite clausole connesse con la specificità delle attività previste nei medesimi.

8.2 In caso di trattamento di dati personali connessi con la presente Convenzione e/o con i singoli Progetti, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

ART. 9 ONERI FISCALI, SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO

9.1 La presente Convenzione, in quanto avente carattere puramente normativo, è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso e con l'applicazione dell'imposta in misura fissa. Le spese di registrazione saranno a carico delle Parti in ugual misura.

ART. 10 MANIFESTAZIONI

10.1 Qualora l'AIPAI o ITALIA NOSTRA si facciano promotori di e/o partecipino ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati, saranno tenuti ad informare preventivamente e reciprocamente ad informarsi e comunque a citare il progetto nel cui ambito é stata svolta la ricerca.

ART. 11 VARIE

11.1 La presente Convenzione costituisce l'unico documento valido in relazione alle attività in essa previste, pertanto, qualsiasi accordo, intendimento e/o comunicazione sia in forma scritta sia orale intercorsi tra le Parti relativamente all'oggetto della presente Convenzione, sono da ritenersi nulle e sostituite, in modo completo ed esclusivo, dalla medesima.

Roma – Trieste, 27 marzo 2024

Per l'AIPAI ETS
il Presidente dell'Associazione
Prof. Edoardo Currà

[redacted]

Per ITALIA NOSTRA
il Legale Rappresentante
Antonia Caroli
[redacted]

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata), 4 (Proprietà dei risultati), 5 (Riservatezza), 6 (Controversie), 8 (Trattamento dati personali).

Per l'AIPAI ETS
il Presidente dell'Associazione
Prof. Edoardo Currà

[redacted]

Per ITALIA NOSTRA APS
il Legale Rappresentante
Antonia Caroli

[redacted]